

COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO
Provincia di Reggio Emilia

**REGOLAMENTO DEL
CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI**

Approvato con delibera consiliare n. 52 del 31 luglio 2018

ART. 1 ISTITUZIONE E FINALITÀ PRINCIPALI

1. È istituito il Consiglio Comunale dei Ragazzi di San Martino in Rio.
2. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi rappresenta la comunità dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze, frequentanti il quarto e quinto anno della scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado di San Martino in Rio; aiuta la loro crescita socio-culturale nella piena consapevolezza dei diritti e dei doveri verso le istituzioni e la comunità.

ART. 2 COMPETENZE

1. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi ha funzioni consultive e propositive nelle seguenti materie:
 - a. educazione, conoscenza e scuola;
 - b. ambiente, tutela del territorio e viabilità;
 - c. sport;
 - d. cittadinanza attiva;
 - e. integrazione, multiculturalismo e cosmopolitismo.

Le iniziative decise in via propositiva o consultiva dal Consiglio Comunale dei Ragazzi sono approvate dalla Giunta Comunale. Le spese relative alle iniziative sono sostenute dal bilancio del Comune.

ART. 3 COMPOSIZIONE

1. Gli organi del Consiglio Comunale dei Ragazzi sono il Sindaco e i Consiglieri.
2. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è composto da tredici consiglieri frequentanti gli anni quarto e quinto della scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado del Comune di San Martino in Rio.
3. Il Sindaco è eletto tra i tredici consiglieri dal Consiglio Comunale.
4. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi dura in carica due anni scolastici.
5. Il Consiglio Comunale è in carica fino alla proclamazione dell'elezione del nuovo Consiglio Comunale.
6. Alla lista prima classificata spettano 9 consiglieri, 4 sono assegnati alle restanti liste in proporzione ai voti ricevuti, secondo l'ordine di iscrizione nella lista.

ART. 4 CANDIDATURE

1. Possono presentare la propria candidatura alla carica di consigliere tutti gli studenti frequentanti il quarto e quinto anno della scuola primaria e il primo e secondo anno della scuola secondaria.
2. La presentazione della lista deve essere sottoscritta da almeno 20 firme degli aventi diritto, non candidati, al voto. La presentazione deve essere accompagnata dai seguenti documenti:
 - a. programma elettorale;
 - b. lista dei candidati al Consiglio Comunale dei Ragazzi;

- c. il simbolo e il nome della lista.

ART. 5 CAMPAGNA ELETTORALE

1. La lista dei candidati a consiglieri comunali deve essere composta da 13 nominativi. Nelle liste ciascun genere non può avere una presenza inferiore ad 1/3 con arrotondamento all'unità superiore
2. Gli strumenti di campagna elettorale ammessi sono le bacheche scolastiche ed i canali di comunicazione istituzionali del Comune, iniziative assembleari dentro gli spazi scolastici e comunali.
3. Ogni strumento di campagna elettorale deve essere presentato al facilitatore e al Dirigente scolastico per l'approvazione del contenuto prima della pubblicazione.
4. Ogni lista ha diritto a uguali spazi scolastici e comunali.
5. È vietato l'utilizzo di nomi o simboli che facciano richiamo a partiti o movimenti politici o a confessione religiose, ivi compresi nomi o simboli di partiti non più esistenti ovvero nomi o simboli delle liste o gruppi rappresentati nei consigli comunali, provinciali, regionali e nel parlamento italiano ed europeo.
6. I programmi elettorali devono essere redatti nel rispetto dei principi fissati dal Titolo I del vigente Statuto Comunale e non possono contenere espresso riferimento ad ideologie politiche

ART. 6 PROCEDIMENTO PREPARATORIO DI ELEZIONE

1. Hanno elettorato attivo tutti gli alunni frequentanti le classi quarta e quinta della scuola primaria e tutti gli alunni della scuola secondaria di primo grado; sono esclusi dall'elettorato passivo gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado.
2. Le elezioni vengono indette dal facilitatore del progetto sentito il Sindaco e la Dirigente scolastica, fissando la data delle elezioni, il termine per la presentazione delle liste, la durata della campagna elettorale, i luoghi dei seggi.
3. Il facilitatore provvede prima delle elezioni a nominare apposita commissione elettorale composta dal Sindaco o suo delegato, dal Dirigente scolastico o un suo delegato della scuola primaria e uno della scuola secondaria di primo grado, dal facilitatore stesso, che la presiede, e, nelle elezioni successive alla prima, dall'ultimo Sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi non più in carica.

ART. 7 SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI E PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

1. È presente un seggio all'interno di ogni plesso della scuola primaria e secondaria di primo grado.
2. I seggi sono aperti secondo le determinazioni assunte dalla commissione elettorale.
3. Ogni elettore vota apponendo una crocetta sul nome o sul simbolo della lista prescelta.

4. Devono essere garantite la libertà, la segretezza, l'uguaglianza e la personalità di ogni voto.
5. Al termine delle operazioni di voto si procede senza interruzioni alle operazioni di scrutinio.
6. Successivamente alla conclusione delle operazioni di spoglio, la Commissione provvede a proclamare eletti alla carica di consigliere comunale.

ART. 8 SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

1. La prima seduta del Consiglio Comunale dei Ragazzi è convocata dal facilitatore del progetto.
2. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è validamente convocato se interviene alla seduta almeno la metà più uno dei consiglieri assegnati.
3. Le decisioni del Consiglio Comunale dei Ragazzi sono valide quando vengono votate favorevolmente dalla maggioranza dei presenti.
4. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi ha un segretario, nella persona del facilitatore, che si occupa di redigere il verbale di ciascuna seduta.
5. Il Sindaco, o suo delegato, è invitato alle sedute. Ha diritto di parola ma non di voto.
6. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi si riunisce presso la Sala del Consiglio Comunale nella sede municipale.
7. I consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio, propongono mozioni ed iniziative ed hanno diritto di voto nelle deliberazioni.
8. In caso di dimissioni o trasferimento in altra scuola il consigliere decade. È sostituito con comunicazione del Sindaco col primo dei candidati non eletti appartenente alla stessa lista e alla stessa scuola frequentata al momento dell'elezione dal consigliere decaduto.

ART. 9 SINDACO DEI RAGAZZI

1. Il Sindaco dei Ragazzi viene eletto tra i consiglieri del Consiglio Comunale dei Ragazzi, a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, alla prima seduta.
2. Rappresenta il Consiglio Comunale dei ragazzi ad ogni effetto.
3. Giura il suo impegno davanti al Sindaco, sulla Costituzione, pronunciando questa formula: «Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato e di adempiere le mie funzioni al solo scopo del pubblico bene».
4. Convoca il Consiglio Comunale dei Ragazzi, stabilendone l'ordine del giorno, e lo presiede.
5. Cura i rapporti con il Consiglio Comunale, con le associazioni cittadine e le rappresentanze scolastiche, e si impegna ad attuare le decisioni assunte.

6. Nelle cerimonie ufficiali, alle quali presenza, indossa la fascia tricolore.
7. Per lo svolgimento dei propri compiti utilizza gli spazi del Comune e/o della scuola.
8. Rimane in carica per due anni e non è rieleggibile.
9. In caso di dimissioni e trasferimento in altra scuola, il Consiglio Comunale dei Ragazzi provvede nella prima seduta successiva all'elezione del nuovo Sindaco.

ART. 10 NORME FINALI E TRANSITORIE

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si osservano, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni legislative in materia di elezioni, funzionamento e prerogative dei consigli comunali nonché le norme del vigente regolamento comunale del Consiglio Comunale.
2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di eseguibilità della relativa deliberazione di approvazione.